

numero			Bellinzona
3172	cl	1	19 agosto 2015

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della sanità pubblica  
Divisione prestazioni  
Schwarzenburgstrasse 165  
3003 Berna

*Invio per posta elettronica*  
[Abteilung-Leistungen@bag.admin.ch](mailto:Abteilung-Leistungen@bag.admin.ch)

### **Indagine conoscitiva concernente la modifica dell'Ordinanza sull'assicurazione malattie (raccolta, fornitura e trasmissione dei dati secondo l'art. 22a LAMal)**

Egregio Signor Consigliere Federale,

con lettera del 21 maggio 2015 ci avete invitato a prendere posizione sulla proposta di modifica dell'Ordinanza sull'assicurazione malattia (OAMal) in relazione a quanto previsto dall'art. 22a cpv. 4 LAMal.

Ringraziamo per l'opportunità di esprimere la nostra posizione in merito e in particolare della proroga concessa fino al 31 agosto per formulare le nostre osservazioni.

Il Cantone Ticino accoglie positivamente questa proposta di modifica dell'Ordinanza che ha quale obiettivo finale la definizione più precisa dei processi di raccolta, di fornitura e di trasmissione dei dati dei fornitori di prestazioni attivi in ambito LAMal, poiché volta a facilitare e migliorare l'attività che l'autorità cantonale è tenuta a svolgere nei diversi ambiti di sua competenza.

Nei prossimi giorni riceverete la presa di posizione della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) che il nostro Cantone condivide. In particolare, segnaliamo alcuni aspetti che riteniamo particolarmente rilevanti.

#### Art. 30 Dati dei fornitori di prestazioni

La formulazione del paragrafo introduttivo "I fornitori di prestazioni comunicano all'Ufficio federale di statistica (UST) i seguenti dati di cui all'articolo 22a capoverso 1 della legge, **se necessari** al controllo dell'economicità e della qualità delle prestazioni" lascia un margine di interpretazione a discrezione dei fornitori di prestazioni sulla scelta di quali dati inviare. Dal momento che il set di dati indicato (lett. a – g) è da ritenersi congruo per i compiti assegnati ai Cantoni dalla LAMal, proponiamo di eliminare la congiunzione semplice "**se**".

## Art. 30b Trasmissione dei dati di prestazioni

### *Ampliamento del ventaglio di dati da trasmettere alle autorità cantonali*

La formulazione proposta riduce eccessivamente lo spettro dei dati che l'UST è tenuto a trasmettere ai Cantoni. Le competenze che la LAMal delega alle autorità cantonali non si limitano alla pianificazione ospedaliera e alla valutazione delle tariffe. I Cantoni sono responsabili anche del rilascio delle autorizzazioni ai fornitori di prestazioni ambulatoriali (artt. 35-38 LAMal), dell'introduzione delle limitazioni delle autorizzazioni all'esercizio dei medici (art 55a LAMal), della garanzia del rispetto dell'obbligo di ammissione da parte degli ospedali autorizzati (art. 41a cpv. 3 LAMal) e della possibile fissazione di un budget globale per gli ospedali e le case di cura (art. 51 e art. 54 LAMal).

Per fare in modo che i Cantoni siano in grado di assolvere al meglio i propri compiti è necessario che la formulazione dell'art. 30b cpv. 1 lett. b sia modificata estendendo il ventaglio dei dati destinati alle autorità cantonali competenti a tutta la serie di dati specificati nell'art. 30 (lett. a – g).

### *Prevedere la possibilità di scambio di dati tra cantoni*

In aggiunta e per rafforzare ulteriormente quanto sopraesposto, riteniamo importante prevedere un'ulteriore modifica dell'Ordinanza, sotto forma di articolo o di capoverso, che permetta ai Cantoni di mettere in comune i dati raccolti.

Rileviamo che il Tribunale Amministrativo Federale (TAF), nella sentenza C-1698/2013, ha stabilito che per la valutazione dell'economicità non è sufficiente effettuare un "benchmarking" tra gli istituti cantonali, ma che è necessario estendere il confronto su scala nazionale. A tal fine la CDS ha provveduto, nel corso di quest'anno, a sviluppare un modello comune che i Cantoni sono invitati ad utilizzare per la raccolta dei dati finanziari (dati di costo) relativi alle proprie strutture ospedaliere. Questi dati saranno inseriti su una piattaforma comune e potranno essere consultati dalle autorità cantonali per il calcolo dell'economicità dei propri istituti.

Per poter rispettare la decisione del TAF è quindi necessario che i cantoni, oltre a poter disporre di tutti i dati necessari raccolti dall'UST, li possano anche scambiare.

### *Anonimizzazione dei dati*

Per poter effettuare dei confronti tra istituti nel quadro della verifica dell'economicità e della qualità, i Cantoni devono poter disporre dei dati non anonimizzati. Per quanto riguarda invece i dati individuali dei pazienti e del personale, il Canton Ticino condivide la proposta di pseudonomizzarli prima della trasmissione.

In conclusione, il Cantone Ticino sostiene la modifica dell'Ordinanza proposta, con i cambiamenti e le aggiunte indicati.

Voglia gradire, Signor Consigliere Federale, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

N. Gobbi

Il Cancelliere:

G. Gianella

### Copia per conoscenza a:

Dipartimento della sanità e della socialità ([dss-dir@ti.ch](mailto:dss-dir@ti.ch)); Divisione della salute pubblica ([dss-dsp@ti.ch](mailto:dss-dsp@ti.ch)); Area di gestione sanitaria ([dss-ags@ti.ch](mailto:dss-ags@ti.ch)); Pubblicazione in internet.